

**Risposta n. 154/2026**

***OGGETTO: Assoggettamento ad imposizione di un reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d'Italia – rettifica risposta n. 132 del 02/07/2026***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'Istante fa notare, in primo luogo, che la Banca d'Italia non costituisce una suddivisione politica o amministrativa né un ente locale dello Stato italiano, e che, pertanto, le remunerazioni corrisposte da tale ente non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione.

A tal riguardo, l'Istante rappresenta come il Commentario al Modello OCSE di Convenzione non fornisce una puntuale definizione della nozione di suddivisione politica o amministrativa di uno Stato o di un ente locale, rilevando, altresì, che il tenore letterale adottato dal Commentario suggerisce l'inclusione nel perimetro della richiamata

presunzione normativa unicamente delle strutture territoriali (regionali e locali) degli Stati contraenti i Trattati per evitare le doppie imposizioni.

Il suddetto Commentario al Modello OCSE include, di fatti, nell'elencazione esemplificativa delle suddivisioni politiche o amministrative e degli enti locali, gli Stati, le Regioni, le Province, i Dipartimenti, i Cantoni, i Distretti e i Comuni.

Il paragrafo 6 del Commentario all'articolo 19, paragrafo 3, del Modello OCSE, consente, in ogni caso, agli Stati la facoltà, nelle Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni, di estendere l'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 2 del citato articolo 19 anche alle remunerazioni da lavoro dipendente e alle relative pensioni, corrisposte ai lavoratori (o ex lavoratori) degli enti pubblici che svolgono un'attività industriale o commerciale quali, ad esempio, le ferrovie o le poste.

L'Italia ha esercitato tale facoltà in alcune Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, includendo le remunerazioni erogate dalla Banca d'Italia nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, degli stessi Trattati internazionali, ma non nella citata Convenzione tra l'Italia e la Francia.

Il Contribuente osserva, difatti, che, sebbene il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia contenga una generica previsione secondo cui le Autorità competenti degli Stati contraenti il Trattato internazionale possono, di comune accordo, applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione ai dipendenti di organismi di diritto pubblico, non risulta alcuna specifica disposizione che riconduca le remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia all'articolo 19, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale.

In tal senso, anche il competente ufficio della Banca d'Italia gli ha chiarito che, allo stato attuale, non risulta che la Banca d'Italia sia ricompresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 della Convenzione tra l'Italia e la Francia.

Da ciò consegue che le remunerazioni erogate dalla Banca d'Italia non rientrano, a giudizio del Contribuente, nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale e sono, pertanto, assoggettabili alle regole ordinarie di cui all'articolo 15 (lavoro subordinato) della Convenzione.

Per quel che concerne la natura giuridica della Banca d'Italia, in base alla vigente normativa interna italiana, il Signor X soggiunge che la stessa è un istituto di diritto pubblico, in base all'articolo 20, comma 1, dello Statuto dello stesso ente, ma con caratteristica di indipendenza e alterità rispetto alle strutture statali.

Come osservato in dottrina, la Banca d'Italia costituisce un ente atipico rispetto alla categoria delle Autorità indipendenti, dal momento che l'indipendenza e l'autonomia finanziaria rispetto al bilancio dello Stato e ai soggetti vigilati costituiscono elementi fondamentali per l'esercizio delle attività istituzionali.

La Banca d'Italia risulta, pertanto, essere un soggetto che interagisce, tra gli altri, con pubbliche amministrazioni ed enti locali e, quindi, non risulta definibile come tale né risulta in alcun modo assimilabile a tali enti.

Tanto basta, a suo parere, per escludere che la Banca d'Italia possa integrare la nozione di "suddivisione politica o amministrativa" o di "ente locale" di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dei Trattati internazionali per evitare le doppie imposizioni conformi al Modello OCSE di Convenzione.

Alla luce di quanto sopra illustrato il Contribuente ritiene che le remunerazioni, ricevute dalla Banca d'Italia, in forza del rapporto di lavoro dipendente, prestato presso la sede locale dello stesso ente, possano essere assoggettate ad imposizione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 15, paragrafo 4, della citata Convenzione tra l'Italia e la Francia, in quanto:

- l'Istante, è residente in Francia in un Comune sito in un Dipartimento considerato zona frontaliere, ai sensi del paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione;

- la sede di lavoro presso la quale l'Istante si reca è sita in una Regione italiana rientrando anch'essa nella zona frontaliere, come definita dal paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo;

- tra l'Istante e la Banca d'Italia vige un rapporto di lavoro dipendente;

- la Banca d'Italia è un organismo di diritto pubblico che non può essere ricondotto alla nozione di "suddivisione politica o territoriale" né di "ente locale", così come definito dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del Modello OCSE e, quindi, gli emolumenti da esso corrisposti non possono essere assoggettati all'imposizione esclusiva nello Stato pagatore di tali retribuzioni;

- la Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni non prevede specifiche disposizioni che stabiliscono che le remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia debbano essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione.

In conclusione, l'Istante sostiene che sussistono tutti i presupposti, richiesti dall'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, al fine di applicare agli emolumenti in trattazione il regime dei transfrontalieri, che prevede la tassazione esclusiva in Francia,

Stato di residenza del Contribuente, dei redditi da lavoro dipendente percepiti a fronte dello svolgimento dell'attività lavorativa presso la Banca d'Italia.

Tali redditi non devono, pertanto, essere assoggettati ad imposizione in Italia.

La Banca d'Italia risulta, quindi, tenuta ad erogare all'Istante l'intera retribuzione lorda, senza applicare alcuna ritenuta alla fonte, con conseguente onere a carico del Contribuente di dichiarare in Francia i redditi da lavoro dipendente in esame, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa interna di tale Stato.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il Signor X (di seguito anche l'Istante o il Contribuente), dipendente della Banca d'Italia, dichiara di aver trasferito la propria residenza fiscale in Francia.

L'Istante comunica, in particolare, di aver trasferito, nel mese Z dell'anno Y, il centro dei propri interessi personali e familiari nonché la propria residenza in un Comune francese di confine con l'Italia.

Il Contribuente segnala, inoltre, che, a partire dal giorno K dell'anno Y, è stato assegnato ad una sede della Banca d'Italia situata in una Regione italiana confinante con la Francia.

A partire dall'assegnazione nella sede il Signor X si reca con cadenza settimanale in Italia per svolgere l'attività lavorativa (di regola per due giorni alla settimana), mentre nei restanti giorni svolge il proprio lavoro in collegamento da remoto dalla Francia (beneficiando annualmente di cento giorni di lavoro agile).

L'Istante ha, pertanto, trascorso la maggior parte dei periodi d'imposta Y + 1 e Y + 2 in Francia.

Ciò posto, l'Istante, in quanto soggetto fiscalmente residente in Francia, richiede alla scrivente chiarimenti circa l'applicazione alla fattispecie in esame delle disposizioni contenute nell'articolo 19, paragrafo 1 (in quanto il reddito in esame costituirebbe una remunerazione erogata da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato italiano), ovvero nell'articolo 15, paragrafo 4 (in quanto gli emolumenti in trattazione verrebbero assoggettati al regime dei lavoratori transfrontalieri), della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge del 7 gennaio 1992, n. 20 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale).

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

La presente risposta rettifica quella pubblicata il 2 luglio 2026 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, identificata al n. 132.

Ciò premesso, in merito al quesito posto dall'Istante si espone quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016); pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell'istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l'ordinario potere di verifica e di accertamento dell'effettiva residenza all'estero del Contribuente. Le indicazioni che si forniscono di seguito si basano, in particolare, sulle circostanze riferite dall'Istante e assunte acriticamente in questa sede, ossia che egli sia fiscalmente residente in Francia a partire dall'anno d'imposta 2024.

Ciò premesso, si rileva che l'articolo 15, paragrafo 1, della citata Convenzione tra l'Italia e la Francia (che, al pari delle altre norme contenuta nei Trattati per evitare le doppie imposizioni in vigore in Italia, limita la potestà impositiva del nostro Paese sui redditi cui si applicano tali Trattati internazionali), prevede, per i redditi da lavoro dipendente (con alcune eccezioni tra le quali quella relativa alle remunerazioni dei dipendenti pubblici di cui al successivo articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione), la *"tassazione concorrente"* nello Stato di residenza del beneficiario e in quello di prestazione dell'attività lavorativa (Stato della fonte del reddito).

Al riguardo, con la risposta a istanza di interpello n. 590 del 15 settembre 2021, è stato chiarito che *"il Commentario all'articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE di convenzione per eliminare le doppie imposizioni, disciplinante la ripartizione della potestà impositiva nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, precisa che per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa, bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato"*.

Il successivo articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione reca, come eccezione alla tassazione concorrente di cui al citato paragrafo 1, un regime di *"tassazione esclusiva"* nello Stato di residenza, per i redditi derivanti da lavoro dipendente, svolto da soggetti residenti nella zona di frontiera di uno degli Stati contraenti il citato Trattato internazionale, che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato.

Con la circolare 18 agosto 2023, n. 25/E, paragrafo 2.2, è stato evidenziato che l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione prevede che *"Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone"*

*abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti".*

Il paragrafo 9 del Protocollo alla Convenzione specifica, inoltre, che, *"Per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera"*.

Le suindicate disposizioni convenzionali definiscono, quindi, come lavoratore frontaliere: *i) il lavoratore dipendente; ii) che risiede nelle Regioni (se in Italia) o nei Dipartimenti (se in Francia) confinanti con la frontiera tra i due Stati; iii) che lavora nello Stato contraente diverso da quello in cui risiede, in un Dipartimento (se in Francia) o in una Regione (se in Italia) confinante con la frontiera tra i due Paesi (cfr. anche la risposta a istanza di interpello n. 433 del 28 ottobre 2019).*

Con la richiamata circolare è stato altresì chiarito che, per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 15, paragrafo 4, del Trattato, è *"inoltre necessario che il lavoratore frontaliere si rechi in linea di principio quotidianamente all'estero a svolgere la propria prestazione lavorativa. Tale circostanza trova indiretta conferma nell'accordo interpretativo stipulato tra le competenti autorità italiane e francesi per regolamentare il trattamento dei frontalieri nel contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19 (accordo firmato il 16/23 luglio 2020)"*. Come precisato dalla medesima circolare, al paragrafo 4.2.2, tale ultimo accordo, applicabile dal 12 marzo 2020 fino al 30 giugno 2022, costituisce un accordo amministrativo interpretativo delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della Convenzione, secondo cui, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro che sono stati svolti a domicilio nello Stato di residenza del Contribuente, a

causa delle misure adottate per impedire la diffusione del Covid-19 e alle dipendenze di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente la Convenzione, *"devono essere considerati come giorni di lavoro svolti nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il reddito di lavoro dipendente in assenza di tali misure"* (cfr. anche la risposta a istanza di interpello n. 171 del 26 gennaio 2023, ancorché riferita alla *"efficacia temporale dell'Accordo Covid tra Italia e Svizzera"*).

L'articolo 19 (funzioni pubbliche), paragrafo 1, del predetto Trattato internazionale stabilisce, alla lettera *a*), che *«le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente»*, sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato della fonte di tali redditi.

Al riguardo, si osserva che i redditi corrisposti a una persona fisica, a fronte dello svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, rientrano nell'articolo 19 della Convenzione al ricorrere congiuntamente delle seguenti condizioni (cfr. art. 19, paragrafo 1, lett. *a*), della Convenzione):

a) gli emolumenti devono essere pagati da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale;

b) la corresponsione deve avvenire in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali.

Per quel che concerne l'interpretazione delle nozioni di *"Stato"*, di *"una sua suddivisione politica o amministrativa"* o di *"un suo ente locale"*, di cui al punto *a*),

il Commentario all'articolo 19 al Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, al paragrafo 3, evidenzia che *«le disposizioni del presente articolo si applicano ai pagamenti effettuati non solo da uno Stato, ma anche dalle sue suddivisioni politiche e dalle autorità locali»*, quali, a titolo, esemplificativo, *"Stati, regioni, province, dipartimenti, cantoni, distretti, arrondissement, circondari, comuni o gruppi di comuni, ecc.»* (traduzione non ufficiale).

Quanto al requisito di cui al punto *sub b)*, si rimanda anche alla sentenza della Cassazione civile, sez. tributaria, del 21 gennaio 2020, n. 1210, la quale ha statuito che *"la nozione di 'servizi resi allo Stato' (...) si estende a ricomprendere qualunque servizio richiesto dal Governo, che vi ravvisa profili di interesse pubblico"*.

Resta fermo che, come stabilito dal paragrafo 3 dell'articolo 19 in commento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 è esclusa per le remunerazioni erogate dagli enti pubblici che esercitano un'attività industriale e commerciale, salvo che tali enti vengano esplicitamente inclusi nell'ambito applicativo dei citati paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 nei rispettivi Trattati internazionali conformi al Modello OCSE di Convenzione. In tal senso, si richiama anche la disposizione contenuta nel paragrafo 10, lettera *a)*, del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, che consente alle Autorità competenti di Italia e Francia di applicare di comune accordo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del citato articolo 19 *«ai dipendenti di organismi a carattere pubblico»*. Pertanto, ai sensi del successivo paragrafo 3, gli emolumenti, erogati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 15 e sono, quindi, assoggettati, nel caso

dei redditi da lavoro dipendente svolto nel settore privato da lavoratori frontalieri, ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo.

Ciò posto, al fine di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre stabilire se gli emolumenti erogati ad un dipendente della Banca d'Italia rientrano nelle citate regole, previste per i redditi da lavoro dipendente del settore privato, di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione ovvero nell'eccezione, in quanto redditi da lavoro dipendente del settore pubblico, disciplinata dall'articolo 19, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale.

Ciò posto, si rileva che la Banca d'Italia, in base all'articolo 1, comma 1, dello Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 2022, è un "*istituto di diritto pubblico*" che svolge, in completa autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza e senza "*sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati*", le funzioni di Banca Centrale della Repubblica italiana (cfr. articolo 1, comma 2, del citato Statuto), essendo, nel contempo, parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali e dell'eurosistema (cfr. articolo 1, comma 3, dello Statuto). Tale istituto opera come "*autorità nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013*" e "*assolve, inoltre, gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge, esercitando le attività strumentali alle proprie funzioni*" (cfr. articolo 1, commi 4 e 5, dello Statuto).

La Banca d'Italia si configura, pertanto, come un peculiare soggetto giuridico nell'ordinamento nazionale, ossia un istituto di diritto pubblico che, per l'autonomia e

l'indipendenza che ne connotano lo statuto, non è riconducibile al modello organizzativo tipico dell'amministrazione statale. Tale particolare natura, pur riconoscendo il carattere pubblicistico dell'istituto, ne preclude la riconducibilità alle nozioni di "*Stato*", "*suddivisione politica o amministrativa*" ed "*ente locale*" cui l'articolo 19 della Convenzione àncora la propria applicazione.

Conseguentemente, in caso di erogazione di stipendi, alla Banca d'Italia si rende applicabile l'articolo 15, a meno che la stessa non sia espressamente citata nell'applicabile Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dall'Italia, mediante menzione individuale, tra i soggetti destinatari delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 19.

Alla luce di ciò, gli emolumenti erogati dalla Banca d'Italia al Signor X, soggetto fiscalmente residente in Francia, devono essere assoggettati ad imposizione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 15 della citata Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni.

Per quanto attiene alla prospettata possibilità di applicare la disciplina relativa ai "*lavoratori frontalieri*", indicata al paragrafo 4 del medesimo articolo 15, si rileva che, nel caso in esame, la stessa può esplicarsi solo laddove il Contribuente, residente in Francia, "*si rechi in linea di principio quotidianamente*" in Italia per svolgere la propria prestazione lavorativa, come espressamente indicato dalla circolare n. 25/E del 2023, condizione accertabile dagli uffici preposti allo svolgimento dell'attività di controllo.

Sul punto, appare utile far presente che l'Istante ha dichiarato:

- di recarsi in Italia con cadenza settimanale per svolgere l'attività lavorativa, di regola il lunedì o il martedì, rientrando il giovedì o il venerdì in Francia;

- di svolgere il proprio lavoro, nei restanti giorni, in collegamento da remoto dalla Francia, beneficiando annualmente di cento giorni di lavoro agile.

Si rappresenta, pertanto, che lo stesso non ricade nella qualifica di "*lavoratore frontaliere*", nel senso sopra precisato.

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione:

- la porzione di reddito di lavoro dipendente maturata durante i giorni in cui il Contribuente presta la propria attività lavorativa in Italia deve essere assoggettata a tassazione concorrente in Francia (Stato di residenza del Contribuente) e in Italia (Stato della fonte del reddito) e l'eventuale doppia imposizione è eliminata, in Francia, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, della Convenzione;

la quota parte di reddito percepito a fronte dell'attività lavorativa svolta in Francia, da remoto, deve essere assoggettata ad imposizione esclusiva in Francia.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**